



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2253

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione dei criteri e delle modalità attuative per la concessione di contributi relativamente ad investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole attive nella produzione agricola primaria ai sensi dell'articolo 44 "Agevolazioni per l'apicoltura" della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale in materia di agricoltura).

Il giorno **02 Dicembre 2022** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
MATTIA GOTTARDI
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'articolo 44 "Agevolazioni per l'apicoltura" della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale in materia di agricoltura), prevede, tra le altre, la possibilità di promuovere e sviluppare l'apicoltura, anche come fattore di miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni agricole e a tale scopo possono essere concesse agevolazioni per: a) l'impianto di nuovi apiari, l'ampliamento di quelli esistenti e la predisposizione di locali per la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione del miele; b) la trasformazione degli allevamenti apistici da stanziali a nomadi, soprattutto nelle zone frutticole; c) l'acquisto di macchine e attrezzature per l'esercizio dell'attività apistica, nonché la realizzazione di locali adibiti al loro deposito.

Si intende sostenere la redditività e l'ulteriore sviluppo delle aziende apistiche professioniste in quanto, considerati gli importanti cambiamenti climatici degli ultimi anni, diventa sempre più importante il ruolo delle api: in un Trentino a forte vocazione agricola, le aziende apistiche rappresentano una grande ricchezza per l'attività di impollinazione e la loro presenza è garanzia di biodiversità per un ambiente sempre più minacciato da fattori ambientali ed umani.

Il "Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Sulla base di tale regolamento il regime di aiuto proposto con il presente provvedimento risulta compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafi 2 o 3, del trattato ed è esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, in quanto soddisfa tutte le condizioni di cui al Capo I del sopra citato Regolamento (UE) n. 702/2014 nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al Capo III.

In particolare l'art. 14 del Reg. (UE) n. 702/2014 definisce quali aiuti agli investimenti materiali o immateriali alle aziende agricole sono compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Viste le somme disponibili sul capitolo 500550 per l'esercizio finanziario 2023 e tenuto conto che tali disponibilità possono essere utilizzate, tra l'altro, a favore dell'art. 44 della L.p. 4/2003, la Giunta provinciale ritiene opportuno destinare la somma di Euro 350.000,00 a favore delle domande presentate per l'anno 2023 ai sensi del presente bando e, in relazione alla presunta esigibilità della spesa, si propone di prenotare l'importo citato sul capitolo 500550 dell'esercizio finanziario 2023.

Visti i pareri delle strutture provinciali competenti, rilasciati in conformità alla deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15/01/2016 e ss.mm.ii,

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale in materia di agricoltura);
- visto l'art. 56 e l'allegato 4/2 del Decreto legislativo n. 118/2011 in materia di bilancio,

- visti gli atti citati nella premessa;
- all'unanimità di voti legalmente espressi,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte nella premessa, i criteri per l'anno 2023 per la concessione dei contributi previsti dall'art. 44 "Agevolazioni per l'apicoltura", a sostegno delle imprese agricole professioniste operanti nel settore apistico, di cui all'Allegato 1 che forma parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che l'approvazione della presente deliberazione avviene ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che pertanto il regime di aiuti non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3 del trattato, in quanto rispetta tutte le condizioni previste dal regolamento stesso (Capo I e Capo III, articolo 14).
3. di incaricare il Dirigente del Dipartimento Agricoltura, di comunicare alla Commissione Europea la documentazione e le informazioni relative al regime di aiuto ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE;
4. di disporre che le domande di contributo potranno essere presentate **dal lunedì successivo alla data di approvazione del presente provvedimento e fino a martedì 28 febbraio 2023**, avvalendosi delle procedure informatizzate rese disponibili agli utenti sul portale <https://srt.infotn.it>;
5. di stabilire che potranno essere raccolte le domande di aiuto fermo restando che le concessioni degli aiuti da parte del Servizio Agricoltura, della Provincia Autonoma di Trento, dovranno essere effettuate solamente dopo la pubblicazione dell' Aiuto da parte della Commissione Europea;
6. di stabilire che la sola presentazione della domanda di aiuto non costituisce diritto al finanziamento e nemmeno l'eventuale inizio di attività intraprese prima della pubblicazione dell'aiuto da parte della Commissione;
7. di dare atto che le condizioni contenute nel presente provvedimento potrebbero essere modificate a seguito di osservazioni della Commissione e che quindi sarà eventualmente adottato un successivo provvedimento di modifica da parte della Giunta provinciale, di cui sarà data comunicazione ai richiedenti;
8. di destinare l'importo di euro 350.000,00 a favore dei contributi previsti dal sopra citato art. 44 per iniziative a favore delle aziende agricole apistiche professioniste, prenotando sulla base della presunta esigibilità della spesa, la somma di Euro 350.000,00 sul capitolo 500550 dell'esercizio finanziario 2023;
9. di stabilire che, con successivi provvedimenti del dirigente del Servizio Agricoltura, si provvederà alla redazione della graduatoria di priorità del finanziamento, alla concessione dei contributi e al relativo impegno dei fondi sul capitolo 500550 dell'esercizio finanziario 2023.

10. di dare atto che il Codice Unico di Progetto (Cup) sarà scaricato dall'Ufficio competente all'Istruttoria e comunicato ai beneficiari delle domande di aiuto risultanti in posizione utile nella graduatoria di priorità.

Adunanza chiusa ad ore 11:20

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato 1 - Bando 2022-2023 L.p 4/2003 art. 44 "Apicoltura"

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Nicola Foradori

Servizio Agricoltura

Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4

“Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati” (Legge provinciale sull’agricoltura)

Articolo 44 – Agevolazioni per l’apicoltura

BANDO CHE DISCIPLINA I CRITERI E LE MODALITÀ ATTUATIVE PER L'ANNO 2023

1. INTRODUZIONE

Con i presenti criteri saranno oggetto di agevolazioni le iniziative a favore degli apicoltori professionisti ai sensi dell'art. 44 "Agevolazioni per l'apicoltura", della L.p. 4/2003, relativamente agli *aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria* nel rispetto dell'art. 14 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1 luglio 2014 n. L 193).

Le concessioni degli aiuti potranno essere effettuate solamente dopo la pubblicazione dell'Aiuto da parte della Commissione Europea ed **entro il termine massimo del 30 giugno 2023**, stabilito come periodo transitorio di 6 mesi del Reg. UE n. 702/2014.

2. BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'aiuto previsto dal presente provvedimento le imprese operanti nel settore apistico, che rispettano la definizione di microimprese, piccole e medie imprese come stabilito dall'Allegato 1 del Reg. (UE) 702/2014, come elencate dalla L.p. 4/2003 all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b):

- a) le imprese agricole singole, come individuate dalla normativa statale e provinciale vigente;
- b) le società costituite per la conduzione di imprese agricole individuate ai sensi della lettera a).

Ai sensi del presente bando sono identificati come apicoltori professionisti coloro che detengono **un minimo di 70 alveari alla data di presentazione della domanda di aiuto, denunciati come produzione per la commercializzazione e non per autoconsumo, e che siano in regola con il censimento 2022 nella banca dati nazionale per l'apicoltura (BDNA).**

Non possono beneficiare di aiuti le imprese in difficoltà di cui all'art. 2 punto 14 del Reg. (UE) n. 702/2014.

Secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, del Reg. (UE) n. 702/2014, non possono inoltre beneficiare di aiuti le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

3. CUMULO E LIMITI DI SPESA

In materia di cumulo si applicano le disposizioni previste dall'art. 8 del Reg. (UE) n. 702/2014. Si precisa che gli aiuti di stato non sono cumulabili con i pagamenti di cui all'art. 81, paragrafo 2, e all'art. 82 del Reg. (UE) n. 1305/2013 nonché con aiuti *de minimis* in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo ad un'intensità di aiuto o ad un importo superiori a quelli stabiliti nel medesimo Regolamento

L'importo minimo della spesa ammissibile per ciascuna domanda, è di Euro 5.000,00 Iva esclusa

Tale limite minimo dovrà essere rispettato sia in fase di concessione del contributo sia in fase di liquidazione finale.

L'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria del contributo non potrà superare Euro 50.000,00 Iva esclusa.

E' possibile la presentazione di una sola domanda di aiuto, per ciascuna azienda censita.

4. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E COSTI AMMISSIBILI

Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato.

Saranno quindi ritenute ammissibili le attività intraprese, le iniziative avviate e le spese sostenute successivamente alla presentazione della relativa domanda di agevolazione, in applicazione dell'art. 6 del Reg. (UE) n. 702/2014.

4.1 Criteri di ammissibilità della spesa

L'aiuto previsto dal presente provvedimento è destinato agli agricoltori che sono in possesso, alla data di presentazione della domanda di aiuto, di **un numero minimo di 70 alveari** denunciati come produzione per la commercializzazione e non per autoconsumo, e che siano in regola con il censimento 2022 nella banca dati nazionale per l'apicoltura (BDNA). Tale verifica sarà effettuata in sede di istruttoria della domanda.

Per poter beneficiare degli aiuti previsti dal presente bando, e che rientrano tra gli aiuti previsti dall'art. 14 del Reg. (UE) n. 702/2014, gli investimenti dovranno soddisfare l'obiettivo del **miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione.**

4.2 Costi ammissibili

Saranno ammesse a contributo le spese sostenute per la realizzazione delle iniziative di seguito elencate:

1. l'impianto di nuovi apiari, l'ampliamento di quelli esistenti e la predisposizione di locali per la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione del miele;
2. la trasformazione degli allevamenti apistici da stanziali a nomadi, soprattutto nelle zone frutticole;
3. l'acquisto di macchine e attrezzature per l'esercizio dell'attività apistica, nonché la realizzazione di locali adibiti al loro deposito. Per quanto riguarda gli automezzi, saranno ammessi esclusivamente quelli targati tipo autocarro ad uso promiscuo, e mezzi da lavoro, con massa complessiva a pieno carico non superiore ai 35 quintali (categoria veicoli N-1).

5. COSTI NON AMMISSIBILI

Non sono considerati ammissibili i seguenti costi:

- a. l'Iva;
- b. lavori effettuati in economia con manodopera propria;
- c. acquisti di impianti, macchine ed attrezzature di seconda mano;
- d. fatture o documenti probatori equivalenti non intestati all'azienda agricola;
In caso di successione per decesso del titolare di impresa individuale, fino alla definizione della successione sono ammissibili fatture intestate ad uno o più eredi;
- e. il capitale circolante;
- f. manutenzioni ordinarie;
- g. non possono beneficiare del contributo iniziative per le quali è stata presentata domanda di finanziamento su altro strumento normativo, salvo in caso di rinuncia precedente all'approvazione, con provvedimento, dell'iniziativa finanziabile.

6. MISURA DELL'INTERVENTO PUBBLICO E CRITERI DI PRIORITÀ

L'intensità dell'aiuto è il **40%** della spesa ammissibile e viene concesso in conto capitale in un'unica soluzione.

Nel caso di giovani agricoltori beneficiari del premio di insediamento (domanda di contributo inserita nella graduatoria di priorità tra quelle finanziabili o per la quale sia già stato concesso il premio) nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto ai sensi del presente bando, la percentuale di contributo **è aumentata di 10 punti percentuali.**

La graduatoria di priorità delle domande presentate, che potranno accedere al contributo, sarà redatta sulla base dei punteggi di merito specificati di seguito:

Criteri	Punteggio
<i>Caratteristiche del beneficiario</i>	
Imprese agricole iscritte in sezione prima dell'Archivio provinciale delle imprese agricole (Apia) condotte da giovani agricoltori beneficiari del premio di insediamento (domanda di contributo inserita nella graduatoria di priorità tra quelle finanziabili o per la quale sia già stato concesso il premio) nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto ai sensi del presente bando (nel caso di società è sufficiente la presenza di un insediato)	15 punti

Imprese agricole iscritte in sezione prima dell'Archivio provinciale delle imprese agricole (Apia) condotte da giovani agricoltori di età inferiore ai 40 anni (nel caso di società viene conteggiata la media dell'età dei soci)	10 punti
<i>Caratteristiche dell'azienda agricola</i>	
Apicoltori che soddisfano i criteri di cui al precedente punto 4.1 con un numero di alveari >130	20 punti
Apicoltori che soddisfano i criteri di cui al precedente punto 4.1 con un numero di alveari >100 e ≤130	15 punti
Apicoltori che soddisfano i criteri di cui al precedente punto 4.1 con un numero di alveari ≥70 e ≤100	10 punti
A parità di punteggio si riserva la priorità al soggetto più giovane. Se il richiedente è una società vale la media dell'età dei soci. Qualora risulti ancora pari punteggio, sarà data priorità alla domanda presentata per prima, facendo riferimento alla data e all'ora di presentazione domanda.	
Le variazioni di condizioni utili alla formazione della graduatoria, che intervengano e/o siano comunicate dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di aiuto non saranno tenute in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio in incremento, mentre ne determineranno una diminuzione.	

7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, GRADUATORIA E ISTRUTTORIA

7.1 - Presentazione delle domande

La domanda dovrà essere presentata attraverso il caricamento on line avvalendosi delle procedure informatizzate rese disponibili agli utenti sul portale <https://srt.infotn.it>)

I termini per la presentazione delle domande sono previsti a partire **dal lunedì successivo alla data di approvazione del presente provvedimento e fino a martedì 28 febbraio 2023.**

Le domande presentate fuori dai termini stabiliti dalla Giunta provinciale sono irricevibili.

Le domande devono essere presentate, corredate della documentazione prevista per le iniziative programmate, come elencata al successivo punto 7.3.

7.2 - Contenuto della domanda

La domanda di aiuto deve contenere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante:

- i riferimenti delle particelle dove sarà posta in essere l'iniziativa agevolabile;
- di essere stati autorizzati ad eseguire i lavori da parte del proprietario del fondo, nel caso di particelle non di proprietà del richiedente;
- di non aver chiesto né ottenuto, per gli interventi preventivati, altre provvidenze se non nel limite delle vigenti disposizioni;
- di non essere una impresa in difficoltà secondo quanto stabilito all'art. 2 punto 14 del Reg. (UE) n. 702/2014;
- di non essere un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

7.3 - Documentazione da presentare in allegato alla domanda di contributo

Alla domanda di contributo, attraverso il portale Sr Trento, dovrà essere allegato:

- a) computo metrico estimativo e progetto definitivo accompagnati da una relazione a firma di un tecnico abilitato che illustri le opere e la loro finalità. Tale relazione dovrà contenere anche una descrizione di come le iniziative da realizzare conseguano l'obiettivo previsto al precedente punto 4.1, paragrafo 2.;
- b) preventivo di spesa dettagliato relativo agli acquisti di macchine e attrezzature per l'esercizio dell'attività apistica;
- c) titolo urbanistico valido (sarà sufficiente indicarne gli estremi), se già in possesso del richiedente, nel caso di iniziative riguardanti opere. Il titolo urbanistico dovrà essere disponibile successivamente alla stesura della graduatoria di priorità, su richiesta della struttura competente con le modalità specificate al successivo punto 7.4;
- d) nel caso in cui il provvedimento urbanistico comprenda anche iniziative non oggetto della domanda e qualora i lavori siano iniziati, dichiarazione del direttore lavori attestante lo stato d'avanzamento, corredata di foto e con indicazione della data di scatto.

7.4 - Documentazione aggiuntiva

Nel caso in cui il beneficiario si trovi in graduatoria in posizione utile al finanziamento e la domanda riguardi opere soggette a titolo urbanistico, il Servizio Agricoltura provvederà a richiedere gli estremi del titolo urbanistico, qualora non sia già stato in possesso del richiedente e comunicato alla struttura. I riferimenti al titolo urbanistico dovranno essere comunicati entro il termine tassativo di 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta tramite Pec.

Nel caso in cui tale informazione non pervenga entro tali termini, la domanda di aiuto non potrà essere ammessa al finanziamento.

Il termine del procedimento rimarrà sospeso dalla data della richiesta e fino alla data di comunicazione del richiedente.

7.5 - Attribuzione codice Cup (Codice unico di progetto)

Il codice CUP sarà scaricato dall'Ufficio competente all'Istruttoria e comunicato ai beneficiari delle domande di aiuto risultanti in posizione utile nella graduatoria di priorità.

Tale codice dovrà risultare inserito su tutte le fatture e su tutti i documenti di pagamento.

Per i documenti eventualmente emessi in data antecedente alla data di ricevimento della comunicazione del CUP e per altri documenti privi, per errore materiale, delle indicazioni di cui sopra, è ammessa la riconciliazione riportando il CUP con un'aggiunta manuale sulla fattura (sulla stampa del file XML se si tratta di fattura elettronica) e allegando distinta dichiarazione del beneficiario.

7.6 - Graduatoria e istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande è assegnata al Servizio competente in materia di agricoltura.

L'istruttoria delle domande si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione del contributo da parte del dirigente del servizio competente in materia di agricoltura **entro 90 giorni** decorrenti dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande. Durante il medesimo procedimento sarà redatta una graduatoria di priorità secondo i criteri stabiliti al precedente punto 6. Le domande inserite nella graduatoria saranno finanziate secondo l'ordine di priorità sulla base delle risorse disponibili.

Ai richiedenti delle domande inserite nella graduatoria di priorità, ma per le quali non sono disponibili sufficienti risorse, sarà comunicato il non accoglimento della domanda.

Nel caso di domande prive o carenti dei requisiti previsti sarà adottato un provvedimento di diniego.

8. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Possono presentare domanda sul presente bando le aziende agricole elencate al precedente punto 2. "*Beneficiari*" che hanno una sede operativa in Provincia di Trento e che sono in possesso di una partita iva agricola.
2. Il richiedente deve essere in possesso di un fascicolo aziendale in Provincia di Trento. Il fascicolo deve contenere le particelle oggetto dell'iniziativa prevista dal presente provvedimento che dovrà essere realizzata in provincia di Trento;
3. Per le particelle oggetto di intervento è richiesto il possesso a titolo di proprietà o altro diritto reale o negoziale (affitto, locazione, comodato, concessione). Nel caso in cui non si disponga della proprietà è necessario dichiarare di essere stato autorizzato dal proprietario ad eseguire i lavori (fatte salve le disposizioni di cui alla legge 203/82 e ss.mm.ii. in materia di patti agrari). Nel caso di società il requisito della proprietà può essere in capo ad uno o più soci dell'impresa purché tali soci ne qualifichino l'attività. La proprietà può essere anche di coadiutori familiari facenti parte dell'impresa familiare del richiedente ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile. In presenza di proprietà in parte o in toto dei figli minori del richiedente è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.
4. Nel caso in cui il contratto che conferisce la proprietà a titolo negoziale abbia una scadenza anteriore a quella prevista dal vincolo di destinazione d'uso, di cui al successivo punto 14 "Obblighi a carico dei richiedenti", tale contratto dovrà essere rinnovato dal beneficiario, alla scadenza, per poter rispettare detto vincolo.

9. MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Sono ammissibili spese pagate dal beneficiario mediante bonifico bancario o postale o mediante Riba, sul conto corrente intestato al beneficiario. In ogni caso il pagamento deve risultare effettuato dal beneficiario. Non è ammesso il pagamento in contanti.
2. E' obbligatorio riportare il Codice unico di progetto (CUP) su tutte le fatture e in tutti i pagamenti. Il codice viene attribuito dalla Struttura competente in materia di agricoltura in fase di approvazione dell'iniziativa per la concessione del contributo e sarà comunicato ad ogni beneficiario. Per i documenti antecedenti la comunicazione del codice CUP o per altri documenti privi di CUP per errore materiale, è ammessa la riconciliazione riportando il CUP manualmente sulla fattura e sui documenti attestanti il pagamento, allegando distinta dichiarazione del richiedente.

10. VARIANTI

Sono ammesse variazioni al progetto di investimento approvato, purché siano mantenuti i presupposti di concessione. Fatta salva la necessità di eventuali modifiche dell'atto di concessione dell'aiuto, tali variazioni sono valutate in sede di istruttoria di liquidazione.

11. ACCONTI E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

Può essere concesso un solo acconto sullo stato di avanzamento dei lavori, fino all'80% del contributo concesso. L'entità dell'acconto è computata sui nove decimi dello stato di avanzamento delle iniziative.

La richiesta dovrà essere effettuata avvalendosi delle procedure informatizzate rese disponibili agli utenti sul portale <https://srt.infotn.it>. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

- certificazione del direttore lavori attestante il valore dei lavori eseguiti;
- fatture (stampa del file XML o file in formato PDF/A in caso di fattura elettronica) quietanzate della spesa sostenuta, con le specificazioni indicate al punto 9.

12. DOMANDA DI LIQUIDAZIONE FINALE DEL CONTRIBUTO

Per la liquidazione finale del contributo dovrà essere presentata apposita domanda, compilata e sottoscritta dal richiedente, avvalendosi delle procedure informatizzate rese disponibili agli utenti sul portale <https://srt.infotn.it>, che specifichi l'importo richiesto, al netto di iva e spese non ammissibili.

Assieme alla domanda di contributo andrà inserita nel portale sopra citato la seguente documentazione:

1. copia delle fatture (stampa del file XML o file in formato PDF/A in caso di fattura elettronica) che documentano i lavori ammessi alle agevolazioni con le specifiche relative al CUP (punto 7.5). Relativamente ai beni mobili e agli impianti acquistati, sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola ove presente;
2. nel caso di acquisto di automezzi targati tipo autocarro ad uso promiscuo, e mezzi da lavoro (con massa complessiva a pieno carico non superiore ai 35 quintali - categoria

- veicoli N-1), copia della carta di circolazione nella quale il richiedente risulta essere il proprietario del bene acquistato;
3. in caso di opere soggette a titolo urbanistico, certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma di un libero professionista abilitato, con riepilogo della spesa sostenuta ed imputabile alle opere dell'iniziativa, suddivise per macro voce di fornitura e per tipologia;
 4. in caso di opere, copia semplice della domanda di abitabilità/agibilità presentata al comune competente, o, se non necessaria, copia della dichiarazione di conformità degli impianti, come previsto dalle normative vigenti in materia;
 5. per opere che riguardano strutture soggette a danno da incendio e calamità con una spesa ammessa superiore a 25.000,00 euro, copia semplice della polizza assicurativa antincendio del fabbricato;
 6. con riferimento a ciascuna fattura rendicontata, il beneficiario deve produrre il documento comprovante il pagamento a mezzo di bonifico o di Riba, riportante la causale dell'operazione ed il codice unico di progetto CUP. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito o postale, deve essere allegata alla pertinente fattura;
 7. nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto ad allegare la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, la causale dell'operazione, il codice unico di progetto;

In sede di istruttoria finale, il contributo sarà proporzionalmente rideterminato in presenza di una spesa rendicontata inferiore a quella ammessa.

13. TERMINE PER LA RENDICONTAZIONE DELLE INIZIATIVE

1. La rendicontazione della spesa sostenuta dovrà essere presentata da parte del beneficiario **entro il 31 dicembre 2023.** Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.
2. Nei casi in cui la rendicontazione sia presentata entro il termine fissato ma l'intervento sia stato realizzato parzialmente e qualora la struttura competente ritenga l'opera o l'intervento funzionale e rispondente alle finalità per le quali era stato concesso il finanziamento, il medesimo verrà ridotto proporzionalmente.
3. Relativamente alle proroghe e le sospensioni dei termini e per quanto non dettagliato a riguardo nel presente punto, si rinvia a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 dd. 14/09/2007 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Nel caso di mancato rispetto del termine citato al precedente punto 1 sarà disposta la decadenza del contributo secondo quanto disposto dalla deliberazione n. 1980/2007 e successive modificazioni e integrazioni.

14. CONTROLLI

Prima della liquidazione finale la Struttura competente in materia di agricoltura effettuerà un controllo in azienda per la verifica sulla realizzazione dell'iniziativa oggetto di contributo.

15. OBBLIGHI A CARICO DEI RICHIEDENTI

Secondo quanto previsto dall'art. 6 della L.p. n. 4/2003, la concessione del contributo comporta l'obbligo a carico del beneficiario di non alienare, di non cedere o comunque di non distogliere dalla loro destinazione i beni per i quali è stato concesso il contributo per almeno 10 anni per quanto riguarda i beni immobili e per almeno 5 anni per i beni mobili, ivi compresi gli impianti tecnologici. Il termine decorre a partire dalla data della domanda di liquidazione finale del contributo.

Nel caso di mancato rispetto del termine citato al precedente paragrafo i beneficiari sono tenuti, tranne che per cause di forza maggiore, alla restituzione del contributo concesso in proporzione della durata residua del periodo in corso.

La durata residua è calcolata dalla data dell'accertamento delle circostanze che comportano la revoca dell'agevolazione fino al termine del rispettivo periodo. L'importo corrispondente è da restituire maggiorato degli interessi al tasso legale.

Il beneficiario del contributo deve comunque consentire al personale preposto alla sorveglianza sull'applicazione della normativa vigente il libero accesso alle strutture ed alla documentazione attinenti a quanto costituisce l'oggetto del contributo concesso.

Il controllo sul rispetto degli obblighi previsti a carico dei richiedenti dall'art. 6 della L.p. n. 4/2003 è previsto su un campione pari al 5% degli interventi soggetti a vincolo, secondo quanto previsto dalle normative provinciali vigenti in materia. Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà verrà effettuato su un campione di almeno il 5% delle pratiche, secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali vigenti in materia.